

COMUNE DI SANT'AGNELLO
PROVINCIA DI NAPOLI

.....

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
(modificato con delibera di C.C. n. 51 del 23.12.2014)

.....

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 3 – CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 4 – LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

TITOLO II
I GRUPPI CONSILIARI

- ART. 5 – COMPOSIZIONE
- ART. 6 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- ART. 7 - SEDE DELLE RIUNIONI
- ART. 8 – OBBLIGO DI AVVISO ALLA CITTADINANZA
- ART. 9 - SESSIONI
- ART.10 – AVVISO DI CONVOCAZIONE
- ART. 11 – TERMINE CONSEGNA AVVISO DI CONVOCAZIONE
- ART. 12 – SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE
- ART. 13 – SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE
- ART. 14 – ORDINE DEL GIORNO

ART. 15 – COMUNICAZIONI PRELIMINARI
ART. 16 – ORDINE DURANTE LE SEDUTE E COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
ART. 17 – DISCUSSIONE
ART. 18 – DURATA DEGLI INTERVENTI
ART. 19 – QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
ART. 20 – FATTO PERSONALE
ART. 21 – DICHIARAZIONE DI VOTO
ART. 22 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE
ART. 23 – VOTAZIONE
ART. 24 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE
ART. 25 – REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI
ART. 26 – INTERROGAZIONI
ART. 27 – INTERPELLANZE
ART. 28 – MOZIONI
ART. 29 – DIRITTO DI INIZIATIVA
ART. 30 – PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI

TITOLO IV LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 31 – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE
ART. 32 – INSEDIAMENTO
ART. 33 – CONVOCAZIONE
ART. 34 – FUNZIONAMENTO
ART. 35 – INCOMPATIBILITA'
ART. 36 – PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTRANEI
ART. 37 – VERBALIZZAZIONE
ART. 38 – ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI
ART. 39 – COMMISSIONI SPECIALI, TEMPORANEE O DI INCHIESTA
ART. 40 – SEDUTE DELLE COMMISSIONI

TITOLO V PROCEDURE PARTICOLARI E NORME DI RINVIO

ART. 41 – MOZIONE DI SFIDUCIA
ART. 42 – DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE
ART. 43 – MODIFICAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le adunanze e le funzioni deliberanti del Consiglio comunale di Sant'Agello sono disciplinate nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.

Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente. Sono organi interni al Consiglio: i gruppi consiliari, le commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali nonché la conferenza dei capigruppo.

Se nel corso di un'adunanza si presentino situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto comunale o dal regolamento, la decisione viene adottata dal Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, sentito il parere del Segretario comunale e dei capigruppo.

Art. 1 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, la presidenza è assunta dal Vicesindaco.

Nel caso siano entrambi assenti, presiede il Consigliere anziano, come indicato nello Statuto comunale.

Art. 3 – CONSIGLIERI COMUNALI

I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti ed i doveri inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dal momento in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Il diritto di iniziativa dei consiglieri è disciplinato dal presente regolamento.

I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso a tutti gli uffici del Comune, nonché a quelli degli enti o aziende da esso dipendenti, se esistenti.

Il consigliere ha il diritto di visionare, ottenere informazioni ed estrarre copie di tutti gli atti amministrativi. Il Sindaco, su proposta del responsabile dell'unità organizzativa, può opporre il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione o della privacy delle persone. In tal caso il consigliere può richiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione permanente di Controllo e Garanzia e, se questa ritiene che la questione sia meritevole di accoglimento può decidere di riunirsi in seduta segreta, con la partecipazione del Sindaco, per l'esame delle notizie, delle informative o degli atti coperti dal segreto.

A ciascun consigliere capogruppo deve essere notificato l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta ed affisse all'Albo Pretorio.

Art. 4 – LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

La prima adunanza del Consiglio è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Nella prima seduta, il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed all'elezione della commissione elettorale comunale.

Il Sindaco provvede alla comunicazione dei componenti della Giunta comunale, indicando l'assessore con le funzioni di Vicesindaco.

TITOLO II I GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 – COMPOSIZIONE

I gruppi consiliari sono costituiti in corrispondenza delle liste partecipanti alla competizione elettorale, prescindendo dal numero dei consiglieri eletti. I gruppi di nuova formazione non possono essere formati da meno di due consiglieri.

Alla prima adunanza del Consiglio ciascun gruppo dovrà comunicare il proprio capogruppo. In mancanza, o nel caso di un gruppo di nuova formazione, il nominativo dovrà essere comunicato al Segretario comunale entro 5 giorni dalla prima adunanza o dalla formazione del nuovo gruppo. Nel caso non venga comunicato alcunché sarà considerato capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, più voti.

Ogni gruppo è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione o sostituzione del proprio capogruppo.

Art. 6 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed altresì su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di almeno un capogruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'Ordine del Giorno.

Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del presente regolamento.

A ciascun capogruppo spetta il gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta, ma il gettone non è cumulabile con altro gettone percepito nella medesima giornata.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 7 - SEDE DELLE RIUNIONI

Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nell'apposita aula presso la Casa Comunale, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto comunale.

Art. 8 – OBBLIGO DI AVVISO ALLA CITTADINANZA

Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, è tenuto a dare avviso alla cittadinanza, a mezzo affissione per le strade del paese, del luogo, giorno, ora e ordine del giorno, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta del Consiglio.

Art. 9 - SESSIONI

Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Può essere riunito in sessione straordinaria, su convocazione del Sindaco: per iniziativa del Prefetto ovvero del CO.RE.CO., secondo i casi previsti dalla Legge, previa diffida; su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, entro venti giorni dal deposito al protocollo della richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria in relazione agli atti fondamentali su cui ha competenza, come tassativamente indicato dalla Legge.

Art. 10 – AVVISO DI CONVOCAZIONE

La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio a cura del messo comunale.

L'avviso può essere anche spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora il Consigliere abbia residenza in altro comune, dovrà provvedere ad eleggere domicilio nel Comune di Sant'Agnello, indicando la persona a cui vanno notificati gli avvisi.

Nel caso in cui il consigliere non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel Comune, la notifica dovrà avvenire nel modo di cui al comma due.

L'elenco degli argomenti da trattarsi deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 11 – TERMINE CONSEGNA AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione, per le sessioni ordinarie, deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione. Per le sessioni straordinarie il termine è ridotto a tre giorni dalla seduta di prima convocazione.

Nei casi d'urgenza, la consegna potrà avvenire anche 24 ore prima dell'adunanza di prima convocazione. Altrettanto vale per gli argomenti da trattarsi in aggiunta agli altri già iscritti all'Ordine del Giorno.

Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 12 – SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

Entro il termine massimo di un'ora da quello fissato nell'avviso di convocazione, il Segretario Comunale su disposizione del Sindaco dovrà accertare per appello nominale il numero legale dei Consiglieri intervenuti per iniziare la seduta. Nel caso in cui viene fissata la seconda convocazione, sono da avvertirsi solo i consiglieri non intervenuti. In ogni caso il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco. Se il numero dei consiglieri non è inferiore a sei, i lavori possono avere ugualmente inizio per trattare comunicazioni e interrogazioni che non comportano l'espressione di volontà collegiale del Consiglio.

Art. 13 – SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata aperta, non potè continuare per essere venuto a mancare il numero legale. La seduta è valida se è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la prima veniva sciolta per la mancanza del numero legale.

Art. 14 – ORDINE DEL GIORNO

Al Sindaco, e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, spetta l'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale. Se il Consiglio viene riunito dietro istanza di un quinto dei consiglieri, le questioni proposte hanno precedenza su tutte le altre, e non può disporsi l'inversione dell'ordine del giorno. Negli altri casi, l'inversione può essere disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15 – COMUNICAZIONI PRELIMINARI

Il Sindaco, in apertura di seduta, prima di aprire la discussione, ove ritenga opportuno, può informare l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario al buon andamento dell'amministrazione comunale.

Art. 16 – ORDINE DURANTE LE SEDUTE E COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Al Sindaco spetta mantenere l'ordine durante le sedute.

La forza pubblica può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco medesimo, e solo dopo che sia stata tolta o sospesa la seduta.

Il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula del consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di fatti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Qualora vi sia tumulto in aula, il Sindaco deve sospendere la seduta. Ove lo ritenga opportuno, scioglie la seduta. In quest'ultimo caso, la successiva convocazione potrà essere adottata con le modalità d'urgenza già previste dal presente regolamento.

Il pubblico è ammesso esclusivamente negli spazi destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto, astenendosi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse o le deliberazioni adottate.

Il Sindaco può ordinare l'espulsione dall'aula di chi non rispetta le indicate norme di comportamento o di chi ostacoli il proseguimento dei lavori.

Il Sindaco, per gravi motivi di ordine pubblico, sentito il parere dei capigruppo, può disporre che la seduta si svolga a porte chiuse.

Art. 17 – DISCUSSIONE

Nessun Consigliere può intervenire se non prima abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Non è possibile fare dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, se non autorizzati espressamente dal Sindaco.

Il Sindaco, se non vi sono prenotazioni, concede la parola cercando di alternare, se possibile, oratori appartenenti a gruppi diversi.

I consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, se non per dichiarazione di voto, per fatto personale o per richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno.

Art. 18 – DURATA DEGLI INTERVENTI

La durata degli interventi non può eccedere i quindici minuti, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

Per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento ed all'ordine del giorno e per la lettura di documenti è prevista la durata massima di dieci minuti.

Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.

Il Sindaco può richiamare il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi. Al consigliere richiamato, che persiste nel suo atteggiamento, il Sindaco può togliere la parola.

In nessun caso l'intervento può essere interrotto e rimandato per la continuazione ad un'altra seduta.

Art. 19 – QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

Il consigliere, prima o durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che un argomento non si discuta o che la discussione sia interrotta. Può altresì porre la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

In entrambi i casi dopo il proponente, possono intervenire solo i capogruppo consiliari, per non più di cinque minuti ciascuno. Alla fine degli interventi, il Sindaco mette in votazione la proposta per alzata di mano.

Art. 20 – FATTO PERSONALE

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

Il consigliere che chiede la parola è tenuto a specificare che interviene per fatto personale.

Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificarle.

Art. 21 – DICHIARAZIONE DI VOTO

A conclusione della discussione, un consigliere per ciascun gruppo può fare la dichiarazione di voto, fornendo succinta motivazione sull'orientamento del proprio gruppo. Se nell'ambito dello stesso gruppo vi sono differenti orientamenti il Sindaco, su richiesta del capogruppo, può autorizzare più di un intervento.

L'intervento non può durare più di cinque minuti.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 22 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

In qualsiasi momento della seduta, anche su richiesta di un solo consigliere, il Sindaco deve procedere alla verifica del numero legale. Ove si accerti la mancanza del numero legale, il Sindaco deve sospendere la seduta, fino all'ingresso in aula di almeno sei consiglieri, secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 23 – VOTAZIONE

I consiglieri votano, a discrezione del Sindaco, per appello nominale o per alzata di mano.

Le deliberazioni concernenti le persone si prendono sempre a scrutinio segreto, mediante schede da deporsi in apposita urna.

Terminata la votazione, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri scrutatori, di cui almeno uno della minoranza, ne riconosce e proclama l'esito.

La proposta si intende adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le diverse maggioranze richieste dalla Legge o dallo Statuto comunale.

Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Nel caso si verifichino irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario comunale può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta. In nessun caso la votazione può essere interrotta, sospesa, ovvero rinviata ad altra seduta.

Art. 24 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Delle sedute viene redatto verbale, in uno alla deliberazione, ottenuto mediante la registrazione a mezzo apposito impianto, ai sensi del vigente Statuto. Nel caso la verbalizzazione non possa avvenire a mezzo registrazione, provvede il Segretario comunale, riportando succintamente gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri. In questo caso, dopo gli interventi sulle dichiarazioni di voto, il Segretario comunale procede alla lettura di quanto riportato nel verbale.

Nel caso, per qualsiasi motivo, il Segretario comunale non possa procedere alla verbalizzazione sarà incaricato il consigliere più giovane presente al momento.

Art. 25 – REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni assunte dal Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive si hanno come non avvenute, se non viene espressamente menzionata la modifica o la revoca.

Art. 26 – INTERROGAZIONI

Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione allo stesso. Esse sono presentate per iscritto, anche da più di un consigliere, e devono essere inserite nell'ordine del giorno della prima seduta utile.

Se è richiesta la risposta scritta, il Sindaco o l'Assessore delegato, deve rispondere entro venti giorni dalla data del deposito.

Se la risposta viene data oralmente, le interrogazioni dovranno essere discusse prima degli altri argomenti all'ordine del giorno. La risposta da parte del Sindaco o di un altro membro della Giunta, non può eccedere i quindici minuti. L'interrogante, o uno dei consiglieri firmatari, può replicare per non più di dieci minuti.

L'interrogazione a risposta orale si intende decaduta, se l'interrogante risulta assente dalla seduta prevista per la discussione dell'interrogazione. L'interrogazione dichiarata decaduta può essere eventualmente riproposta.

Art. 27 – INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi e gli intendimenti della condotta tenuta dallo stesso Sindaco o dalla Giunta. A differenza dell'interrogazione, l'interpellanza ha lo scopo di ottenere una spiegazione su un comportamento su un fatto determinato, e non è diretta all'acquisizione di semplici informazioni. Il consigliere interpellante dispone di quindici minuti per esporre i contenuti dell'interpellanza. Alla risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, di pari durata, l'interpellante può replicare per non più di cinque minuti. Il consigliere che non si ritiene soddisfatto della risposta data alla sua interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.

Il Sindaco è tenuto ad inserire l'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio, da tenersi entro venti giorni dal deposito della stessa. Se per la stessa seduta sono previste interrogazioni, quest'ultime dovranno essere discusse prioritariamente. Nel caso vengano proposte più interpellanze verranno discusse secondo l'ordine di presentazione.

L'assenza dell'interpellante, al momento della discussione, determina la dichiarazione di decadenza dell'interpellanza medesima da parte del Sindaco.

Art. 28 – MOZIONI

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da almeno un consigliere, volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

Le mozioni sono svolte nel corso della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

La mozione può essere illustrata, per non più di quindici minuti, da non più di un consigliere, nel caso vi siano più firmatari.

Nella discussione possono intervenire, oltre al Sindaco o altro membro della Giunta, non più di un consigliere per gruppo.

Il consigliere che ha illustrato la mozione, dopo tutti gli interventi, ha diritto ad una replica non eccedente i cinque minuti. Eventuali emendamenti apportati al testo della mozione dovranno essere discussi e votati separatamente. Su ciascun emendamento, oltre all'intervento del consigliere proponente, tra tutti i capigruppo si sceglierà un intervento a favore ed uno contrario all'emendamento presentato. Ogni intervento non potrà durare più di cinque minuti. Se l'emendamento otterrà la maggioranza assoluta dei votanti verrà aggiunto al testo della mozione. Potranno altresì essere presentati ordini del giorno aggiuntivi riguardanti mozioni, volti a chiarire il contenuto della mozione stessa. Gli ordini del giorno vengono messi in votazione a conclusione della discussione della mozione.

La mozione può essere messa in votazione nel suo complesso o per parti separate.

In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 29 – DIRITTO DI INIZIATIVA

Il diritto di iniziativa dei consiglieri può esercitarsi altresì sotto forma di proposta di atto deliberativo del Consiglio comunale. La proposta viene trasmessa al Sindaco, e verrà da questi

inserita, non appena acquisiti i pareri e le attestazioni richieste dalla Legge, all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Art. 30 – PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI

Un esemplare delle deliberazioni del Consiglio viene depositato presso la Segreteria dell'Ente a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiedere il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.

Una copia di tutte le deliberazioni del Consiglio viene inviata al Difensore civico.

TITOLO IV LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 31 – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Sono costituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

I^A COMMISSIONE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICI E VIABILITA'

Sulle seguenti materie: Assetto e sviluppo del territorio, lavori pubblici, Polizia municipale, trasporti pubblici.

II^A COMMISSIONE: AFFARI ISTITUZIONALI, FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sulle seguenti materie: Bilancio, decentramento e frazioni, personale, servizi demografici, tributi, statistica, trasparenza amministrativa, revisione Statuto comunale e regolamenti.

III^A COMMISSIONE: AFFARI SOCIALI

Sulle seguenti materie; servizi sociali, assistenza, sanità, informazione.

IV^A COMMISSIONE: CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sulle seguenti materie: pubblica istruzione, attività di intrattenimento e di promozione turistica, tempo libero, cultura, biblioteca, artigianato, agricoltura, beni demaniali, commercio.

V^A COMMISSIONE: CONTROLLO E GARANZIA

Incaricata di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, nonché ogni altra forma di controllo sull'Amministrazione comunale. Il Presidente deve essere scelto tra i componenti rappresentanti la minoranza consiliare.

Tutte le commissioni sono formate da 3 membri, di cui 1 appartenente alla minoranza consiliare.

In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere, si procederà a scrutinio segreto, e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti, secondo quanto stabilito nel precedente comma. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese e a maggioranza dei votanti.

Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Le Commissioni decadono con la decadenza del Consiglio comunale.

Art. 32 – INSEDIAMENTO

La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro 10 giorni dalla data di costituzione. La commissione nella prima adunanza procede all'elezione del Presidente. Il Sindaco,

nella prima seduta utile del Consiglio comunale, comunica il nominativo del Presidente e delle eventuali variazioni dei componenti.

L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese. Ogni commissario dispone di un solo voto. E' eletto Presidente il commissario che abbia riportato più voti. In caso di parità, verrà scelto quello più anziano di età.

Art. 33 – CONVOCAZIONE

Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione, formula l'Ordine del Giorno e presiede le adunanze. La notifica di convocazione avviene nelle stesse forme e modi previsti per la convocazione del Consiglio comunale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo vengono svolte dal componente più anziano fra i presenti.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, sono partecipati al Sindaco e all'assessore competente per materia.

Art. 34 – FUNZIONAMENTO

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 2 dei componenti. Le deliberazioni sono valide allorché vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 35 – INCOMPATIBILITA'

Il Sindaco non può essere eletto nelle commissioni ad eccezione di quanto disposto dall'art. 39.

Art. 36 – PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTRANEI

Il Presidente è tenuto a disporre l'audizione del Sindaco o degli Assessori quando questi ne facciano richiesta.

Il Presidente della commissione può, in ogni caso, invitare uno o più componenti della Giunta comunale, rappresentanti di associazioni, sindacati, partiti politici, associazioni imprenditoriali, funzionari comunali o consulenti dell'Ente.

Art. 37 - VERBALIZZAZIONE

Le funzioni di segretario di commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal funzionario responsabile della prima unità organizzativa, oppure, in mancanza, da un componente indicato dal Presidente della commissione.

I verbali sono trasmessi al Sindaco, previa sottoscrizione da parte del segretario e del Presidente.

Art. 38 – ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

Il Sindaco è tenuto ad assegnare alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui si richieda l'acquisizione di un parere o determinazione, dandone comunicazione al Presidente.

Il parere o la determinazione della commissione deve essere reso entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, salvo i casi di urgenza nei quali il Sindaco, con richiesta motivata, ritenga di fissare un termine inferiore, che comunque non può essere inferiore ai 5 giorni.

Trascorso il termine assegnato, senza che la commissione si sia espressa, il provvedimento può essere adottato, specificandosi la non avvenuta pronuncia della commissione competente.

Art. 39 – COMMISSIONI SPECIALI; TEMPORANEE O DI INCHIESTA

Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può procedere all'istituzione di commissioni speciali o d'inchiesta, su fatti specifici, determinandone i poteri, l'oggetto, i limiti dell'attività nonché il numero dei componenti.

Le commissioni speciali, temporanee e d'inchiesta istituite in seno al Consiglio Comunale, presiedute dal Sindaco, potranno essere formate anche da più di 3 membri, dovendosi tenere conto in ogni caso del criterio proporzionale nella sua formazione, e della presenza di almeno un componente di ciascun gruppo.

Per il funzionamento vigono le norme previste per le commissioni permanenti.

Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio

Art. 40 – SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo contraria e motivata decisione.

Non sono mai pubbliche quando si tratti di questioni relative alle attitudini, qualità, merito e demerito delle persone.

TITOLO V PROCEDURE PARTICOLARI E NORME DI RINVIO

Art. 41 – MOZIONE DI SFIDUCIA

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

Le modalità di presentazione, discussione e votazione sono stabilite dalla Legge.

Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 42 – DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Per la procedura e le modalità per la constatazione delle relative condizioni si rinvia alla Legge.

Il consigliere comunale decade altresì quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio. La procedura di cui è attivata ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale, non prima di dieci giorni dalla notifica della proposta all'interessato, il quale può far pervenire fino a tre giorni prima della discussione una breve memoria. La proposta di decadenza viene approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, non computandosi a tal fine il Sindaco.

Art. 43 – MODIFICAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento viene adottato in attuazione dell'art. 27 dello Statuto comunale.

Ogni sua modifica è valida se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune, computandosi a tal fine il Sindaco.

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera di approvazione, viene affisso per almeno 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e dato avviso di deposito con pubblica affissione. Entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.